



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot. n°

Roma,

Federazione - Intesa
 Via Romagna, 26
 Viale Giulio Cesare, 21
 00100 - ROMA

URGENTE

F.L.P. - Via Piave, 61
 00187 - ROMA

RdB - P.I. - Via dell'Aeroporto, 129
 00192 - ROMA

e, p.c. C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
 00186 - ROMA



GDAP-0086556-2005

PU-GDAP-1e00-07/03/2005-0086556-2005

C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
 00161 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
 00175 - ROMA

CONFSAL - UNSA
 Largo dei Lombardi, 21
 00186 - ROMA

Dir. Generale del Genovale
Scala

OGGETTO: D.L.vo 26 marzo 2001 n.151 - art. 42 bis.

Si porta a conoscenza di codeste OO.SS. che il 24 febbraio 2005 le Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato alla riunione (II° tavolo) hanno sottoscritto l'allegato Accordo sulla materia in oggetto.

Poiché nessuna di codeste Organizzazioni Sindacali ha partecipato alla riunione (I° tavolo) del 24 febbraio u.s. e tenuto conto che non risultano pervenute osservazioni in merito allo schema di Accordo, a suo tempo inoltrato quale informativa preventiva, si chiede di far conoscere se è intendimento delle SS.LL. sottoscrivere l'Accordo di che trattasi.

In caso positivo si invita a provvedere con la massima sollecitudine presso questo Ufficio stanza n.8 al fine di consentirne la diffusione presso gli Uffici e Servizi dell'Amministrazione per la dovuta pubblicità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte

Visto l'articolo 31 della Costituzione che riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

Visto l'articolo 97 della Costituzione che assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, mediante una idonea organizzazione dei pubblici uffici;

Visto l'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONCORDANO

I seguenti criteri di applicazione dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350.

ART. 1 (Ambito di applicazione)

L'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 si applica a tutti i dipendenti di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, che siano genitori con figli minori fino a tre anni di età, relativamente sia alle assegnazioni ad altra Amministrazione sia alle assegnazioni ad una sede diversa dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'assegnazione può essere richiesta anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.

ART. 2 (Requisiti per l'accoglimento delle domande)

Per l'assegnazione temporanea di cui all'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) presenza di un figlio di età inferiore a tre anni, dichiarata anche mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente,

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ministero della Giustizia

- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, accertata mediante attestazione del datore di lavoro con indicazione della costanza di rapporto di lavoro ovvero dichiarata mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente,
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purchè il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire,
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dell'Amministrazione Penitenziaria deve essere adeguatamente motivato anche in relazione all'eventuale carenza di organico,
- 5) per l'assegnazione temporanea, presso diversa sede di servizio nell'ambito della stessa Amministrazione Penitenziaria, è necessario acquisire il parere, non vincolante, del Capo dell'Ufficio di appartenenza del dipendente. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato ed articolato con riferimento allo specifico pregiudizio recato dall'assenza del dipendente.

ART. 3 (Modalità di assegnazione)

L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile per lo stesso periodo. La durata massima complessiva dell'agevolazione non può essere superiore a tre anni, a prescindere dall'età dei minori. La richiesta del beneficio deve essere invece presentata fino al compimento dei tre anni di età del figlio e non oltre.

L'Amministrazione procede all'esame delle domande pervenute entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora più dipendenti richiedano l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute di un componente del nucleo familiare, del minor reddito del nucleo familiare, nonché del numero di figli minori componenti il nucleo stesso.

Le domande non accolte per mancanza di posto disponibile conservano validità fino al raggiungimento dei tre anni di età del figlio.

La Parte Pubblica

[Signature]
L. J. J. J.
P. J. J.

Le Organizzazioni Sindacali

UIL
CISL
FAS
FISAC
SAG-UNSA
[Signature]
Federazione Autosegretari
FLP
Federazione Lavoratori Penitenziari

Roma 24/2/2005

Art. 42-bis.

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. (9)

(9) *il presente articolo è stato inserito dal [comma 105](#) dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*